

Riassunzione della domanda innanzi al giudice tributario – Cass. n. 6118/2021

Procedimento civile - successione nel processo - a titolo particolare nel diritto controverso - "Translatio iudicii" - Riassunzione della domanda innanzi al giudice tributario - Condizioni - Effetti - Fattispecie.

In tema processo tributario, per far salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda originariamente proposta innanzi al giudice privo di giurisdizione e riproposta innanzi al giudice tributario, alla "translatio iudicii" deve seguire la "conversione" dell'azione secondo i canoni propri del processo tributario, avente natura impugnatoria-demolitoria di provvedimento (espresso o tacito) entro un termine decadenziale, con conseguente individuazione del bene della vita richiesto dall'attore sostanziale originario nei suoi termini identificativi di "petitum" e di "causa petendi", senza che tuttavia sia necessario il rispetto di requisiti formali o temporali del rito del giudice munito di giurisdizione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la domanda restitutoria, previo accertamento di non debenza di somme versate, originariamente proposto avanti al giudice civile, sia stata validamente riassunta avanti al giudice tributario a prescindere dall'impugnazione di un atto).

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 6118 del 05/03/2021 (Rv. 660694 - 01)

Riferimenti normativi: [Cod_Proc_Civ_art_037](#), [Cod_Proc_Civ_art_041](#)